



Federazione Italiana Sport Equestri

---

R.G. TRIB. FED. n. 22/2022

(PROC. P.A. 14/2022)

## IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta** - Presidente

**Avv. Pierfrancesco Viti** - Componente

**Avv. Simone Colla** – Componente - Relatore

per decidere in ordine al deferimento della Signor **Gaetano DI BELLA** (Tessera FISE n. 000056/M)

### PREMESSO CHE

con atto di incolpazione del 16.5.2022 la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale la Sig. Gaetano Di Bella per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

- 1) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*, per non avere provveduto tempestivamente al pagamento della sanzione dell'ammenda e aver partecipato a competizioni sportive federali senza scontare integralmente la sanzione irrogata dal Tribunale Federale
- 2) art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte è sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione. Il mancato pagamento delle ammende inflitte, dopo un mese dalla comunicazione delle stesse, salvo il caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del presente Regolamento, costituisce illecito disciplinare a seguito del quale, anche su comunicazione della Segreteria Generale, il Procuratore Federale provvede all'instaurazione di nuovo procedimento”* per non aver provveduto tempestivamente al pagamento della sanzione dell'ammenda;
- 3) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal*



## Federazione Italiana Sport Equestri

- 
- CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti" per non aver provveduto tempestivamente al pagamento della sanzione dell'ammenda e aver partecipato a competizioni sportive federali senza scontare integralmente la 'pena' irrogata dal Tribunale Federale;*
- 4) *art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, a norma del quale "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva" per non aver provveduto tempestivamente al pagamento della sanzione dell'ammenda e aver partecipato a competizioni sportive federali senza scontare integralmente la sanzione irrogata dal Tribunale Federale;*
  - 5) *art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale "i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali" per aver provveduto tardivamente al pagamento della sanzione dell'ammenda e aver partecipato a competizioni sportive federali senza scontare integralmente la sanzione irrogata dal Tribunale Federale.*

L'indagine della Procura Federale era condotta nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo degli Uffici federali circa il rispetto delle sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia. L'Ufficio del Procuratore Federale apprendeva, dunque, che il Sig. Gaetano Di Bella – a fronte della decisione del Tribunale Federale n. 20/20 resa in data 30 novembre 2020, con cui gli veniva irrogata la sospensione per giorni 60 *ex art. 6, comma I, lett e) RdG FISE*, oltre al pagamento dell'ammenda nella misura di euro 2.000,00 *ex art. 6, comma I, lett. c) RdG FISE* – aveva provveduto al pagamento della predetta ammenda solo in data 11 febbraio 2022 e solo a seguito del sollecito in tal senso pervenutogli dagli Uffici federali. La Procura Federale procedeva, inoltre, ad acquisire presso gli Uffici Federali l'estratto del *database* relativo alla partecipazione del Sig. Gaetano Di Bella a competizioni sportive sotto l'egida federale. Da tale documento risultava accertato che, nelle stagioni 2021 e 2022, il Sig. Gaetano Di Bella aveva effettivamente preso parte a svariati concorsi di salto ostacoli.

Nel corso delle indagini, in data 10/5/2022, il Sig. Di Bella presentava alla Procura Federale memoria difensiva sostenendo che il suo eventuale deferimento dovesse riguardare solo il ritardo nel pagamento dell'ammenda. Invocava sul punto anche il riconoscimento dell'attenuante *ex art. 9*



Federazione Italiana Sport Equestri

lett. b) RdG, avendo provveduto al pagamento in epoca antecedente all'avvio dell'azione disciplinare. Sosteneva che il ritardo nel pagamento fosse dipeso da una mera svista e contestava la natura "composita" della sanzione irrogatagli con la decisione di questo Tribunale n. 20/20 (sospensione di 60 giorni e ammenda di € 2.000), affermando di non avere partecipato - proprio in quanto sospeso - a competizioni sportive federali nel periodo 30/11/2020 – 30/01/2021. Pertanto, si trattava a suo dire di un mero ritardo di pagamento, con esclusione di ogni riferimento alla partecipazione a competizioni sportive federali perché all'epoca non era ancora in vigore la norma del vigente Regolamento di Giustizia FISE secondo cui le morosità comportano la sospensione del tesseramento fino all'avvenuto pagamento, norma in vigore solo dal 9 marzo 2022 e pertanto non applicabile per le partecipazioni a competizioni sportive contestate al deferito nell'ambito del presente procedimento.

\* \* \* \* \*

Il Presidente del Collegio giudicante fissava l'udienza di trattazione per la data dell' 11/7/2022, ore 16.30. L'udienza si teneva in modalità "da remoto" alla presenza del deferito e del suo difensore, Avv. Riccardo Di Bella, nonché dell'Avv. Giampaolo Guarnieri per la Procura Federale.

Il Collegio, ritenendo di non dover assumere altri mezzi di prova, invitava le parti a concludere.

La Procura si riportava ai propri atti e chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6.1 n. 4 del RdG FISE* per 15 giorni, oltre all'ammenda *ex art. 6.1 n. 3 per Euro 2.000* o la diversa sanzione ritenuta di giustizia.

La difesa si riportava integralmente al contenuto della memoria difensiva già presentata alla Procura Federale in sede di indagini; ribadiva che la disposizione di cui all'art. 6 del vigente Regolamento di Giustizia è entrata in vigore a seguito della delibera resa dalla Giunta Nazionale CONI in data 9 marzo 2022 che ha autorizzato la modifica al Regolamento di Giustizia FISE. Riteneva, comunque, eccessiva l'ammenda di Euro 2.000 richiesta dalla Procura e concludeva chiedendo, in via principale, il proscioglimento del deferito e, in subordine, l'applicazione di una sanzione inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura.

Il Tribunale si riservava.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## MOTIVI

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

Nell'odierno giudizio si contesta al deferito di non avere provveduto tempestivamente al pagamento dell'ammenda ed aver partecipato a competizioni sportive federali senza scontare integralmente la sanzione irrogata dal Tribunale Federale con la decisione n. 20/20 resa in data 30 novembre 2020, con cui gli era stata irrogata la sospensione per giorni 60, oltre al pagamento di un'ammenda di euro 2.000. Per quest'ultima, anche il Regolamento di Giustizia FISE vigente fino al 6 luglio 2021 prevedeva (all'art. 13 del vecchio testo) l'obbligo di pagare le ammende entro un mese dalla loro comunicazione. Dunque il Sig. Di Bella avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro il 30/12/2020, essendo pacifico - perché ammesso e documentato - che vi ha provveduto solo in data 11/02/2022.

Stando così le cose, ritiene il Collegio che ogni valutazione circa natura "composita" o meno della sanzione (sospensione + ammenda) precedentemente inflitta sia del tutto irrilevante, perché assorbita dal mancato tempestivo pagamento dell'ammenda irrogata al Sig. Di Bella nel novembre 2020, che di per sé costituisce illecito disciplinare in ogni stesura del Regolamento di Giustizia FISE succedutasi dal luglio 2016 sino all'attuale. Quest'ultimo, in effetti, è stato adottato in data 25/01/2022 ed entrato in vigore con la delibera della Giunta nazionale del CONI n. 50 del 09/3/2022 ma l'infrazione disciplinare per mancato pagamento dell'ammenda è prevista anche nelle precedenti stesure.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Nei suddetti termini, deve perciò ritenersi sussistente la responsabilità del Sig. Di Bella, non potendo certo fungere da “attenuante” il fatto che nel medesimo periodo della ammenda non versata egli si trovasse coinvolto in vari procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia federali.

In ordine alla sanzione da applicare il Collegio, pur ritenendo sussistere l'attenuante di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia, avendo il Di Bella provveduto al pagamento dell'ammenda prima ancora del sorgere del presente giudizio, non può ignorare la recidiva generica su di lui gravante. Si ritengono per questo congrue le richieste della Procura Federale di applicazione del minimo di sospensione oltre all'ammenda di Euro 2.000.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, come sopra composto,

**APPLICA**

al deferito Gaetano Di Bella (Tessera FISE n. 000056/M) la sospensione *ex art. 6*, comma 1, n. IV del Regolamento di Giustizia FISE per giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda *ex art. 6.1 n. III* del Regolamento di Giustizia FISE per € 2.000 (Euro duemila/00);

Manda alla Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2022

**PRESIDENTE:** f.to Avv. Valentina Mazzotta

**COMPONENTE:** f.to Avv. Pierfrancesco Viti

**COMPONENTE -RELATORE:** f.to Avv. Simone Colla